



C O M U N E D I C A M P L I

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 103 del 30/01/2024

Determinazione di Settore N. 33 del 30/01/2024

OGGETTO: Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 129 del 13 dicembre 2022 e ss.mm. e ii.
Decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione della rete viaria comunale CUP: E73D22000890002 - proc negoziata art 50, comma 1 lett.C D.Lgs36/2023.

OGGETTO:	<p><i>Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 129 del 13 dicembre 2022 e ss.mm. e ii.</i></p> <p>Decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione della rete viaria comunale nell'ambito programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma 2016 mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</p> <p><i>CUP: E73D22000890002</i></p>
-----------------	---

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante *“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”*;
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTI la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016 e il decreto del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. 6/2018/sisma del 27/07/2018;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto è compresa nel Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, allegato A della O.C.S.R. n. 129 del 13 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, "*Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione*", secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, "*non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC"; 6 - art. 47-bis: "composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto"; - art. 53: "semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici"; - art. 55: "misure di semplificazione in materia di istruzione"; - art. 55-bis: "regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale"; - art. 56: "disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza"; - art. 56-bis: "iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL"; - art. 56-ter: "misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca"; - art. 56-quater: "modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"*";

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (nel seguito, Codice dei contratti);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

DATO ATTO è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 euro, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con O.C.S.R. n. 33 del 11/07/2017 poi ricompresa nella O.C.S.R. n. 129 del 13 dicembre 2022e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATE

- la Determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 261 del 18/03/2023 con la quale sono stati affidati i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al professionista esterno Ing. Franco Porrini, con sede legale in Via G. Carducci 23 – 64020 Castellalto (TE), C.F. PRRFNC77R26L103S, e partita IVA 01549990677;
- visto il rapporto di verifica del progetto esecutivo e validazione ai sensi dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs n.36/2023 prot. 22670 del 05.12.2023
- la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 05/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero e valorizzazione rete viaria comunale nell'ambito del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma 2016, recante il seguente quadro economico;

PROVINCIA DI TERAMO COMUNE DI CAMPLI PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA 2016 - RECUPERO E VALORIZZAZIONE RETE VIARIA COMUNALE - CUP: E73D22000890002			
QUADRO ECONOMICO			
		PROGETTO	
A.1	Somme a base d'appalto		
		Importo lavori	€ 767 958,56
		Importo sicurezza non soggetta a ribasso	€ 2 531,55
		Importo lavori totale	€ 770 490,11
	A.1.1	Incidenza sicurezza su A.1	€ 24 717,52
A.1.2	Incidenza Manodopera su A.1	€ 62 693,84	
A.1.3	Importo lavori soggetti a ribasso (A.1-A.1.2)	€ 705 264,72	
A.2	Totale parziale (A)	€ 770 490,11	
Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	per IVA 22% (su A.2)	€ 169 507,82	
B.2	Progettazione definitiva, esecutiva, e Direzione lavori, CSP e CSE	€ 33 980,30	
B.3	per CNPAIA 4% su B.2	€ 1 359,21	
B.4	per IVA 22% su (B.2+B.3)	€ 7 774,69	
B.5	Incentivo funzioni tecniche Ordinanza n. 57/18	2% € 15 409,80	
B.6	Lavori in economia, Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti, Spese per pubblicità gara e commissioni giudicatrici, accantonamenti, imprevisti, ...	€ 0,00	
B.7	Economie di gara	€ 1 478,06	
B.8	Sommano in Amministrazione (da B.1 a B.10)	€ 229 509,89	
TOTALE (A.2+B.11)		€ 1 000 000,00	

PRESO ATTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

- importo complessivo dei lavori: €770.490,11

di cui,

- importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso: €705.264,72
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: €2.531,55
- costi della manodopera non soggetti a ribasso: €62.693,84

VSITA l'intercorsa corrispondenza intervenuta tra il Comune di Campli e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione prot. 21094/2023 – 21383/2023 – 21657/2023 – 22276/2023 – 22929/2023 – 22670/2023 ai fini della concessione del Contributo;

VISTO il DecretoUSR n.2859 del 18.12.2023 prot. 23620 del 20.12.2023 con il quale si approvava l'intervento di recupero e valorizzazione della rete viaria comunale concedendo al comune di Campli il contributo;

RILEVATO che l'opera in questione è stata inserita nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno2024, approvato con deliberazione n. 166, adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 28/09/2023;

RICHIAMATO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui "1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti

dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

DATO ATTO

- che questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;
- che il Comune di Campli fa parte dell'Unione dei Comuni Monti della Laga;
- che l'Unione dei Comuni Monti della Laga svolge per questo Comune anche la funzione di Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e che, pertanto, può svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al comune di Campli e che pertanto è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del sottoscritto Ing. Luigi Barbalato come da determinazione n. 99 del 31/01/2023;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il RUP dichiara che, per il presente appalto, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

DATO ATTO che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice e nello specifico regolamento adottato dall'Ente;

RITENUTO che, per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

CONSIDERATO che

- l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'importo dei lavori, così come stimato nel progetto definitivo esecutivo approvato, risulta pari ad €770.490,11 oltre IVA ed oneri di legge, di importo inferiore alla soglia europea;
- per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro;
- l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legge n. 189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;
- l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni in quanto trattasi di fattispecie riconducibile al comma 2 lett. c dell'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

- in relazione a quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 si procede all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura;
- questo ufficio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dalla norma sopra richiamata;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 05/12/2023 (ed in particolare dallo schema di contratto e dal capitolato speciale di appalto che ne rappresenta un elemento costitutivo);

DATO ATTO che

- allo stato attuale questo Ente non ha ancora adottato disposizioni o regolamenti interni per la definizione di criteri oggettivi e uniformi per tutto l'Ente riferiti alla selezione degli operatori economici da invitare a procedure negoziate;
- per la partecipazione alla procedura in questione è richiesta sia l'iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, del decreto-legge 189/2016 pubblicata sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-anagrafe>, sia la qualificazione nella categoria OG 3 classifica III ovvero una categoria di qualificazione specialistica, oltre la quale, nel caso specifico, risulta molto difficoltoso individuare ulteriori criteri di selezione senza correre il rischio di escludere dalla partecipazione alcuni operatori qualificati a vantaggio di altri o di limitare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese;

RITENUTO

- necessario dare avvio alla procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 2023;
- di invitare a partecipare alla suddetta procedura almeno n° 10 operatori economici, individuati tra i soggetti iscritti all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, del decreto-legge 189/2016, in possesso della categoria SOA OG 3 almeno classifica III, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- urgente e necessario procedere quanto prima all'appalto e, pertanto, altre metodologie di selezione degli operatori economici da invitare comporterebbero per questa stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- congruo prevedere un termine di 10 (dieci) giorni per presentare offerta;
- di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di valutazione delle offerte tramite il METODO B previsto dall'allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali di Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio prot. 165 del 04.01.2024 all'Ing. Luigi Barbalato;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;

2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione rete viaria comunale nell'ambito del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma 2016 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 da aggiudicarsi il criterio del prezzo più basso;
3. di attribuire alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Monti della Laga codice AUSA 0000400387 l'espletamento della presente procedura;
4. di dare atto che il valore globale stimato dell'appalto è pari ad €770.490,11, al netto di Iva;
5. di invitare a partecipare alla suddetta procedura n° 10 operatori economici, individuati tra soggetti tra iscritti all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, del decreto-legge 189/2016 pubblicata sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-anagrafe>, in possesso della categoria SOA OG 3 almeno classifica III, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
6. di approvare l'allegato elenco riservato degli operatori economici da invitare e di stabilire che l'accesso agli atti per l'allegato elenco è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
7. di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di valutazione delle offerte tramite il METODO B previsto dall'allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque;
8. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
9. di approvare gli schemi di lettera d'invito ed i relativi allegati predisposti da questo servizio conservati in atti;
10. di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Luigi Barbalato, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - nei confronti del Responsabile Procedura di Affidamento Ing. Marco Di Sante, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Monti della Laga non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - è onere della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Monti della Laga procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e allo svolgimento dell'intera procedura;
 - la presente procedura è esonerata dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità ai sensi della delibera ANAC n. 359 del 29 marzo 2017;
 - ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
 - l'appalto è interamente finanziato con le risorse previste nella O.C.S.R. n. 129 del 13 dicembre 2022, ovvero con le risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del Codice dei contratti;
11. di assumere a carico al capitolo 28101/2 del bilancio 2023 gli impegni di spesa relativi alla presente determinazione;
12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 05/12/2023 (ed in particolare dallo schema di contratto e dal capitolato speciale di appalto che ne rappresenta un elemento costitutivo);
14. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
15. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace;
16. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
BARBALATO LUIGI

Il Responsabile del Servizio
BARBALATO LUIGI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 30/01/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 243

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 22/03/2024

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA